

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00846 del 30/04/2026

Proposta n. 866 del 27/04/2026

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Lucia Gianni, in qualità di delegata dei proprietari riuniti in comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati snc, Fg. 63 part. 19 sub. 3 - 4 - 12 - 13 - ID 10178

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GIANNI ALESSANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Lucia Gianni, in qualità di delegata dei proprietari riuniti in comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati snc, Fg. 63 part. 19 sub. 3 – 4 – 12 - 13 – ID 10178

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2026”, e l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: “Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio” al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale

per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *“In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo”*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”*, come da ultimo modificata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 256 del 22 dicembre 2025, all'art. 1 è stato disposto che *“1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2026**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

- con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200004127372024, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 1375721 del 08/11/2024, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Lucia Gianni, in qualità di delegata dei proprietari riuniti di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati snc, Fg. 63 part. 19 sub. 3- 4- 12- 13 – ID 10178;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 1479881 del 02/12/2024 questo Ufficio ha richiesto la regolarizzazione dell'istanza attraverso una dettagliata nota di integrazione dove sono stati elencati un numero pari a 31 punti per i quali sono stati richiesti chiarimenti e/o le idonee integrazioni documentali, constatando altresì l'assenza degli elementi essenziali finalizzati al corretto avvio del procedimento istruttorio e la conseguente della convocazione della conferenza regionale, concedendo al professionista 30 giorni per l'inoltro della documentazione;

- con nota prot. n. 1530771 del 12/12/2024, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso una Variante all'istanza, che è poi risultata incompleta della documentazione minima richiesta rispetto alla nota prot. n. 1479881 del 02/12/2024 inoltrata da questo Ufficio;
- con nota prot. n. 129941 del 03/02/2025, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI), ha trasmesso una nota in cui richiede la sospensione temporanea della pratica, data la complessità dell'opera;
- con nota prot. n. 194123 del 14/02/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato una nota con cui si prendeva atto della richiesta di sospensione temporanea dei termini di presentazione delle integrazioni tecniche richieste da questo Ufficio in data 02/12/2024 con prot. n. 1479881, concedendo del tempo e invitando il professionista a trasmettere la documentazione nel più breve tempo possibile;
- con nota prot. n. 330810 del 17/03/2025 l'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice ha trasmesso la pubblicazione del vincolo idrogeologico e il registro delle osservazioni delle opposizioni ai sensi del R.D.L. 3267/23;
- con nota prot. n. 552521 del 22/05/2025, l'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice ha trasmesso la SCIA completa dell'istruttoria, rilasciata a seguito delle richieste integrazioni inoltrate precedentemente dallo stesso Ufficio ed acquisite in atti ai protocolli. n. 1561723 del 19/12/2024 e n. 21210 del 09/01/2025;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- con nota Prot. 146043 del 11/02/2026, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

RILEVATO:

- che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Lucia Gianni, in qualità di delegata dei proprietari riuniti in comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati snc, Fg. 63 part. 19 sub. 3- 4- 12- 13 – ID 10178.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano



ESITO ISTRUTTORIO - PROPOSTA RIGETTO ISTANZA

Procedura Semplificata

☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ISTANZA RIPARAZIONE DANNI GRAVI

Dati generali

Provincia

Rieti

Comune

Amatrice

Indirizzo

Frazione Sommati

Richiedente

Lucia Gianni

In qualità di

Delegata dei proprietari riuniti in comunione

Professionista

Ing. Di Leginio Serafino

Dati Catastali

Fg. 63, part. 19 sub. 3, 4, 12, 13.

Dati identificativi dell'istanza

PIATTAFORMA INFORMATICA

ID fascicolo: 1205700200004127372024

ID ultima richiesta: 1205700200004259072024 del 12/12/2024

USR

ID Istanza: 10178

Protocollo: 1375721 del 08/11/2024

Istruttore: Ing. Alessandra Gianni

Richiesta anticipo Spese Tecniche¹ (O.C. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo² (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)

preliminare ☒ preventivo ☐

Bonus fiscali

sì ☒ no ☐

Tipologia di intervento:

Riparazione con rafforzamento locale ☐
Demolizione crollante ☐
Crollante vincolato ☐
Ripristino con miglioramento sismico ☐
Adeguamento/**Demolizione e ricostruzione** ☒

Destinazione e tipologia edificio:

Residenziale ☐
Prevalentemente residenziale ☐
Produttivo assimilabile a residenziale ☒

Natura giuridica della titolarità del contributo:

Singolo proprietario ☐
Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) ☒
Condominio di fatto ☐
Condominio registrato ☐
Consorzio ☐

¹ Art. 122 del T.U.R.

² Artt. 70 e 76 del T.U.R.

OGGETTO: Proposta di rigetto della Richiesta di Contributo per intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile ad uso produttivo assimilabile al residenziale, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi del Testo Unico della Ricostruzione Privata, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, presentata dalla Sig.ra Lucia Gianni relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Sommati, distinto in Catasto al foglio n. 63 - part. 19 sub. 3, 4, 12, 13; ID 10178.

VISTO CHE:

- con prot. n. 1375721 del 08/11/2024 è stato presentato dal professionista incaricato Ing. Di Leginio Serafino, la richiesta di contributo per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile ad uso produttivo assimilabile al residenziale, per conto della sig.ra Lucia Gianni, in qualità di delegata dei proprietari riuniti in comunione, relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Sommati, distinto in Catasto al foglio n. 63 - part. 19 sub. 3, 4, 12, 13 a mezzo della piattaforma informatica GE.Di.SI.;
- con nota prot. n. 1479881 del 02/12/2024 questo Ufficio ha richiesto la regolarizzazione dell'istanza attraverso una dettagliata nota di integrazione dove sono stati elencati un numero pari a 31 punti per i quali sono stati richiesti chiarimenti e/o le idonee integrazioni documentali, constatando altresì l'assenza degli elementi essenziali finalizzati al corretto avvio del procedimento istruttorio e la conseguente della convocazione della conferenza regionale, concedendo al professionista 30 giorni per l'inoltro della documentazione;
- con nota prot. n. 1530771 del 12/12/2024, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso una Variante all'istanza, che è poi risultata incompleta della documentazione minima richiesta rispetto alla nota prot. n. 1479881 del 02/12/2024 inoltrata da questo Ufficio;
- con nota prot. n. 129941 del 03/02/2025, il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI), ha trasmesso una nota in cui richiede la sospensione temporanea della pratica, data la complessità dell'opera;
- con nota prot. n. 194123 del 14/02/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato una nota con cui si prendeva atto della richiesta di sospensione temporanea dei termini di presentazione delle integrazioni tecniche richieste da questo Ufficio in data 02/12/2024 con prot. n. 1479881, concedendo del tempo e invitando il professionista a trasmettere la documentazione nel più breve tempo possibile;
- con nota prot. n. 330810 del 17/03/2025 l'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice ha trasmesso la pubblicazione del vincolo idrogeologico e il registro delle osservazioni delle opposizioni ai sensi del R.D.L. 3267/23;
- con nota prot. n. 552521 del 22/05/2025, l'Ufficio Tecnico del Comune di Amatrice ha trasmesso la SCIA completa dell'istruttoria, rilasciata a seguito delle richieste integrazioni inoltrate precedentemente dallo stesso Ufficio ed acquisite in atti ai protocolli. n. 1561723 del 19/12/2024 e n. 21210 del 09/01/2025;
- con nota prot. n. 146043 del 11/02/2026, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, che si intende qui integralmente richiamato e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

CONSIDERATO CHE:

- che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente trascorsi, senza che sia stata presentata documentazione a supporto, atta a superare il motivo di diniego sopra richiamato;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 17/03/2026

Il Responsabile del procedimento
Ing. Alessandra Gianni
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Copia